

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. 8026/2012

Il Giudice dott.ssa Silvia Orlando;

Vista la richiesta di proroga del trattenimento di [REDACTED]

[REDACTED] presso il C.I.E. di Torino, dove la stessa ha fatto ingresso (a seguito di provvedimento del Questore di Torino) in data 8.11.2012;

rilevato che detto trattenimento è stato convalidato il 9.11.2012; che la presente richiesta di proroga si fonda sul disposto dell'art. 21, comma secondo D.lvo 25/08 avendo [REDACTED]

[REDACTED] presentato richiesta di protezione internazionale;

che di tale richiesta la Commissione Territoriale di Torino è stata investita ed ha già sentito l'interessata in data 28.11.2012;

che la richiesta di proroga è pervenuta tempestivamente, in data 4.12.2012;

che sono state provate l'attivazione e l'attuale pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale;

preso atto di quanto dichiarato dal funzionario dell'Ufficio Immigrazione nel corso dell'udienza;

sentito il difensore di fiducia che si è opposto all'istanza di proroga;

ritenuto che la proroga non possa essere concessa in quanto il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 8.11.2012, sulla base del quale è stato disposto il trattenimento da parte del Questore di Torino, è stato impugnato dall'interessata dinanzi al Giudice di Pace e da tale Giudice sospeso con provvedimento del 28.11.2012;

essendo sospesa l'esecuzione del provvedimento di espulsione ed essendo tale atto presupposto dal provvedimento di trattenimento, non si reputa sussistano gli elementi per prorogare il trattenimento;

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 21 D.lvo 25/2008 e 14 Testo Unico Immigrazione;

RIGETTA

L'istanza di proroga del trattenimento di [REDACTED]

8

Si comunichi all'interessato, al suo difensore e all'Ufficio
Immigrazione presso il locale C.I.E a mezzo fax.
Torino, 6.12.2012.

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orlando

